

POLITECNICO DI MILANO



Prot. N° 8891 Pos. I/1

Milano, 04 aprile 2012

Ai Dirigenti e Ai Capi Servizio  
Ai Segretari amministrativi di Dipartimento  
Ai Responsabili Operativi dei Poli Territoriali,  
delle Presidenze e dei Centri

LORO SEDI

**Oggetto:** Applicazione art. 15 della Legge 183/2011 in materia di “decertificazione”.

Come è noto dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), in particolare dall’art. 15, in ordine alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le modifiche sono atte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati, prevedendo che nelle interazioni con gli Organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà.

In conseguenza di ciò, i certificati che saranno rilasciati, ad uso di privati, dovranno riportare, pena di nullità, la seguente frase “*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*”; anche sui certificati da produrre ad enti pubblici o privati stranieri deve essere apposta la dicitura indicata e in aggiunta “valido all’estero”.

In ordine alle certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive, è opportuno richiamare le disposizioni contenute nel DPR 445/2000 che disciplinano tali fattispecie:

- art. 1, comma 1, lettera f) definisce il certificato come “*il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche*”;
- art. 46, dedicato alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni “*sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti..... (cfr. l’elenco nell’articolo)*”;
- art. 47, dedicato alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà “*L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*”

I certificati medici oltre a quelli sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento.

Possono effettuare l'autocertificazione i cittadini italiani e dell'Unione Europea; i cittadini di paesi extracomunitari, in possesso del regolare permesso di soggiorno, possono autocertificare solo i dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

La mancata accettazione delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive da parte delle Strutture di Ateneo oppure il rilascio dei certificati senza la dicitura precedentemente indicata, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Riguardo agli idonei controlli, anche a campione, che le Amministrazioni sono tenute ad effettuare, secondo quanto prescritto dall'art. 71 del DPR 445/2000, ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, si ritiene opportuno segnalare quanto ha dichiarato la Funzione Pubblica, in risposta ad un quesito posto sulle modalità di effettuazione dei suddetti controlli a campione e che si riassumono di seguito:

- gare d'appalto – sono idonei i controlli da effettuare sulle dichiarazioni rese dalle imprese vincitrici;
- concorsi in generale – idonei controlli senz'altro sui vincitori anche se si suggerisce comunque effettuarli anche su quelli non vincitori che presentino ricorso giurisdizionale, al fine di verificarne l'effettivo interesse a ricorrere.

Si ritiene comunque che una percentuale del 10% dei controlli da effettuare a campione possa rappresentare una misura idonea da adottare.

La falsa dichiarazione e l'uso di atti falsi sono reati puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000, decadendo inoltre dai benefici derivati dalla falsa dichiarazione.

Sempre sulla questione dei controlli, si richiama l'attenzione sul rispetto dei tempi previsti per le risposte da parte delle Amministrazioni procedenti e richiedenti, infatti la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Le richieste e/o le risposte tra le Pubbliche Amministrazioni devono seguire i canali preposti: fax, cartaceo, posta certificata; al fine di una corretta gestione dei flussi informativi, anche per eventuali controlli ispettivi della Funzione Pubblica.

A tal fine, si sottolinea alle Strutture in indirizzo, la necessità di protocollare, sia in entrata che in uscita, la corrispondenza intercorrente tra il Politecnico di Milano e le Pubbliche Amministrazioni, indicando nell'oggetto "**verifica autocertificazione**", questo permetterà al Servizio Posta, Protocollo, Archivio di individuare correttamente e tempestivamente la documentazione relativa alla materia trattata e le Strutture interessate. Per gli scambi documentali in entrata/uscita, si invita ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata [pecateneo@cert.polimi.it](mailto:pecateneo@cert.polimi.it), oppure il numero di fax 02 23992206. La corrispondenza in uscita dei Dipartimenti, Poli e Centri, ai fini della tracciabilità, dovrà essere inviata per conoscenza al Servizio Posta, Protocollo, Archivio seguendo i canali comunicativi indicati.

Si informa da ultimo che questa Direzione Generale metterà in atto tutte le opportune azioni necessarie per la corretta gestione del processo e che saranno comunicate alle Strutture in indirizzo.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Ing. Graziano Dragoni



**LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).**

**Art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) -

1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). -

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di fatti di notorieta' (L)»;

2) e' aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**  
**"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"**

**Articolo 46**

**Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

#### **Articolo 47 (R)**

##### **Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

#### **Articolo 48 (R)**

##### **Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive**

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.